

-----STATUTO-----
-----dell'Associazione "AD MAIORA NATUS SUM"-----
-----conforme alle disposizioni del decreto legislativo-----
-----3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).-----
-----Costituzione - Denominazione - Sede-----

ALLEGATO 334
REP. N. 242
RACC. N. 242
NEL CECILIA CLAUDIA ROMANO

Art. 1) Costituzione - Denominazione

È costituita una Associazione denominata:

-----"AD MAIORA NATUS SUM"-----

A seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potrà essere aggiunto alla denominazione l'acronimo "ETS".

L'Associazione è senza fini di lucro e si fonda sui principi di democraticità, eguaglianza tra i soci, non discriminazione e trasparenza nell'attività degli organi.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di CALTANISSETTA.

L'attuale indirizzo sociale viene fissato in Madonna di Fatima n.82.

Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune sono decise con delibera assembleare, ma non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Organo amministrativo potrà istituire uffici, rappresentanze ed amministrazioni sul territorio nazionale.

Finalità e attività

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare promuove lo sviluppo integrale della persona umana per quanto riguarda gli aspetti sia sociali sia religiosi, mediante la formazione continuativa dei giovani che frequentano la Parrocchia Santa Flavia in Caltanissetta.

3.2 L'Associazione realizza i propri scopi mediante lo svolgimento delle seguenti attività rivolte prevalentemente ai giovani che frequentano la Parrocchia Santa Flavia in Caltanissetta ed ai loro familiari; attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: animazione ed organizzazione degli incontri di informazione e preparazione, visite periodiche a persone ricoverate negli ospedali, organizzazione di viaggi aventi finalità di carattere religioso, culturale, sociale e ricreativo, gestione della contabilità delle attività svolte.

3.3 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione può ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali e territoriali (comune,



provincia o regione), nonché, da enti nazionali ed internazionali.-----

-----Art. 4) Durata-----

L'Associazione ha durata illimitata.-----

-----Art. 5) Associati-----

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.-----

-----Art. 6) Diritti e Doveri degli Associati-----

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. -----

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.-----

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.-----

Le quote associative o le somme a qualunque titolo versate dagli Associati all'Associazione non sono mai ripetibili in caso di cessazione del rapporto associativo.-----

La qualità di Associato è personale e mai trasferibile a terzi.-----

-----Art. 7) Ammissione degli Associati-----

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.-----

Il Consiglio decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.-----

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. -----

-----Art. 8) Morte, recesso ed esclusione del socio-----

La qualità di socio si perde:-----

- per decesso;-----
- per recesso volontario;-----
- per esclusione.-----

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.----

La perdita di qualità dei soci nei casi a) e b) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. -----

-----**Art. 9) Soci Sostenitori**-----

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.-----

-----**Art. 10) Organi dell'Associazione**-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) l'Organo di Controllo, ove nominato;-----
- d) il Revisore, ove nominato.-----

Tutte le cariche sociali sono elettive e di norma gratuite.---

-----**Art. 11) Assemblea degli Associati**-----

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.-----

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.-----

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di comunicazione via posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. -----

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.-----



L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.-----

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. -----

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:-----

- discute e approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e, se richiesto, il bilancio sociale;-----
- definisce il programma generale annuale di attività;-----
- procede alla nomina dei consiglieri e dell'organo di controllo e di revisione ove necessario determinandone previamente il numero dei componenti;-----
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;---
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri; -----
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8; -----
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-----

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.-----

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

-----Art. 12) Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato mediante posta elettronica.-----

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.-----

Nello specifico:-----

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;---
- nomina, anche tra i propri componenti, il tesoriere e il segretario;-----
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;-----
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;-----
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;---
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso e, se richiesto, il bilancio sociale ;---
- conferisce procure generali e speciali;-----
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;-----
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;-----
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; -----
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;-----
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.--

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.-----

-----Art. 13) Presidente dell'Associazione-----

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.---

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. --

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.-----

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.-----

-----**Art. 14) Il Tesoriere**-----

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e alla tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. -----

Il Tesoriere ha firma congiunta con un altro membro del Consiglio Direttivo per le operazioni con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti.-----

Il Tesoriere può autonomamente firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.-----

-----**Art. 15) Il Segretario**-----

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. -----

Art. 16) Organo di Controllo-----

A) Funzioni-----

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.-----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea.-----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

B) Composizione

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 17) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, muniti dei requisiti di legge, che esercita la revisione legale dei conti.

Art. 18) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 17) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un rendiconto di cassa o, ove ne ricorrano i presupposti di legge, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento

economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.-----

Il rendiconto di cassa, o il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.---

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.-----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.-----

Art. 18) Devoluzione-----

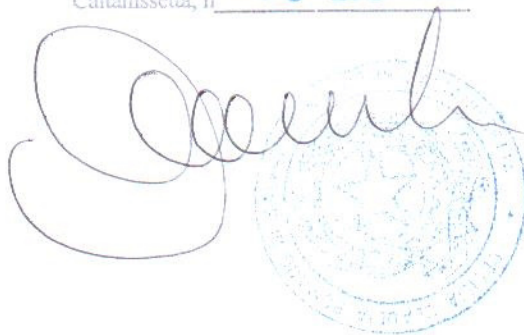
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.-----

F.to: Cascino Carmelo, Muzzillo Sonia Maria, Inserra Salvatore, Criscuoli Fabio Domenico Maria, La Rosa Marianna Zeldà, Morreale Alfonso, Criscuoli Emanuela Laura Maria, Cecilia Claudia Romano notaio-----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Caltanissetta, li

03 LUG 2023

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text "UFFICIO DEL REGISTRO DEL TERZO SETTORE" around the perimeter and "CALTANISSETTA" in the center.